



# COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

## IL COMANDANTE GENERALE

**VISTO** il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Attuazione dell’articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza”*;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e, in particolare, l’articolo 3, comma 1, il quale dispone che rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti il personale militare e delle Forze di Polizia;

**VISTO** il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante *“Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;

**VISTA** la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 68861, datata 6 marzo 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4<sup>a</sup> Serie Speciale, n. 20, del 12 marzo 2019, con la quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di n. 830 allievi marescialli al 91° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, per l’anno accademico 2019/2020;

**VISTA** la determinazione del Comandante in Seconda della Guardia di finanza n. 116718, datata 17 aprile 2019, registrata al Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio Centrale del Bilancio, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il 30 aprile 2019, al n. 2155, con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del predetto concorso;

**VISTE** le determinazioni del Comandante in Seconda della Guardia di finanza:

- n. 198405, datata 5 luglio 2019, registrata al Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio Centrale del Bilancio, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il 24 luglio 2019, al n. 3538;
- n. 274306, datata 30 settembre 2019, registrata al Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio Centrale del Bilancio, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’8 ottobre 2019, al n. 4479,

con le quali è stata modificata e integrata la composizione del citato Organo collegiale;

**VISTO** il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, recante *“Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”* che ha incrementato da 23.602 a 23.702 la forza organica del ruolo ispettori autorizzando – in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente – l’assunzione straordinaria di n. 100 unità di detto personale;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 4 settembre 2019, registrato alla Corte dei Conti - Ufficio Controllo Atti P.C.M., il 17 ottobre 2019, al n. 1989, con il quale la Guardia di finanza è stata autorizzata, ai sensi dell’articolo 66 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, ad assumere a tempo indeterminato per l’anno 2019, tra gli altri, n. 830 allievi marescialli;

**VISTE** le graduatorie finali di merito allegate al verbale n. 66, datato 14 novembre 2019, redatto dalle Sottocommissioni per la valutazione delle prove di esame, la valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie finali di merito, nominate con la suddetta determinazione n. 116718/2019 e successive modificazioni e integrazioni, dalle quali si evince che:

a. per il contingente ordinario:

- sono risultati idonei n. 896 candidati, di cui n. 1 (collocatosi alla posizione n. 78) per i posti riservati ai possessori dell'attestato di bilinguismo previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
- nessun candidato è risultato idoneo per posti riservati al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado, se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio (cc.dd. "congiunti delle vittime del dovere");

b. per il contingente di mare, specializzazione:

- "Nocchiere Abilitato al Comando (NAC)", sono risultati idonei n. 19 candidati;
- "Nocchiere (NCH)", sono risultati idonei n. 8 candidati;
- "Tecnico dei Sistemi di Comunicazione e Scoperta (TSC)", sono risultati idonei n. 2 candidati;
- "Tecnico di Macchine (TDM)", sono risultati idonei n. 26 candidati;
- "Tecnico di Macchine (TDM)" per i posti riservati ai militari del Corpo già in possesso della specializzazione "motorista navale", sono risultati idonei n. 8 candidati;

**CONSIDERATO** che il bando stabilisce, tra l'altro, all'articolo 22, commi 11 e 12, che qualora per mancanza di candidati idonei non possano essere ricoperti i posti:

- a. riservati ai possessori del citato attestato di bilinguismo e ai cc.dd. "congiunti delle vittime del dovere", gli stessi sono devoluti in aumento agli altri candidati iscritti nella graduatoria finale di merito del contingente ordinario;
- b. di una o più specializzazioni del contingente di mare, le unità resesi così disponibili sono conferite in aumento alle altre specializzazioni in proporzione al numero dei posti messi a concorso nelle singole specializzazioni;

**RILEVATO** conseguentemente che:

- a. i n. 25 posti complessivamente riservati, nell'ambito del contingente ordinario, ai possessori dell'attestato di bilinguismo e ai cc.dd. "congiunti delle vittime del dovere" e non ricoperti per assenza di candidati idonei, sono conferiti in aumento a quelli disponibili per gli altri candidati idonei del medesimo contingente;
- b. i n. 4 posti del contingente di mare – specializzazione "Tecnico di Macchine (TDM)" sono devoluti, per n. 2 unità (pari agli idonei in soprannumero) ai posti della medesima specializzazione riservati agli appartenenti al Corpo in possesso del titolo di "motorista navale" e, per le restanti unità, a quelli della specializzazione "Nocchiere Abilitato al Comando (NAC)", l'unica per la quale risultano idonei in soprannumero;

**RITENUTO** di dover incrementare, per effetto di quanto sopra esposto, di n. 100 unità il numero dei posti del contingente ordinario banditi con la succitata procedura,

## **D E T E R M I N A**

### **Art. 1**

1. I n. 768 posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della determinazione n. 68861/2019, citata nelle premesse, sono incrementati di n. 100 unità.
2. Le graduatorie finali di merito dei candidati risultati idonei al concorso, che fanno parte integrante della presente determinazione, sono approvate.
3. Sono dichiarati vincitori del concorso, nell'ordine delle graduatorie di cui al comma 2, i candidati collocatisi alle posizioni:
  - a. per il contingente ordinario, dalla n. 1 alla n. 868 inclusa, di cui n. 1 (collocatosi al posto n. 78) per i posti riservati ai possessori dell'attestato di bilinguismo previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
  - b. per il contingente di mare, specializzazione:
    - (1) "Nocchiere Abilitato al Comando (NAC)", dalla n. 1 alla n. 18 inclusa;
    - (2) "Nocchiere (NCH)", dalla n. 1 alla n. 8 inclusa;
    - (3) "Tecnico dei Sistemi di Comunicazione e Scoperta (TSC)", dalla n. 1 alla n. 2 inclusa;
    - (4) "Tecnico di Macchine (TDM)", dalla n. 1 alla n. 32 inclusa;
    - (5) "Tecnico di Macchine" per i posti riservati ai militari del Corpo in possesso della specializzazione di "motorista navale", dalla n. 1 alla n. 8 inclusa.

### **Art. 2**

1. Avverso il presente provvedimento, gli interessati possono produrre ricorso:
  - a. giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
  - b. straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza.

La presente determinazione sarà inviata agli organi di controllo.

Roma, 5 dicembre 2019

F.to Gen. C.A. Giuseppe Zafarana